

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' LEGALE E LA TUTELA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA
(approvato giusta Delibera del Direttore Generale n°58 del 16/01/2019)

omissis...

Art.5 – Modalità di conferimento degli incarichi agli avvocati esterni

1. In conformità ai contenuti del Parere Numero 02017/2018 dello 03/08/2018 del Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018, da ultimo recepiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), l'Azienda intende formalizzare all'esterno solo incarichi che si risolvano in puntuali ed episodici patrocini di lite già esistente (difesa e rappresentanza in una singola causa), valorizzando il carattere essenzialmente fiduciario (*intuitus personae*) che connota il contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt.2229 e ss., cod. civ.).
2. Al predetto scopo e nel rispetto, in particolare, del combinato disposto del (25) "considerando" della DIRETTIVA 2014/24/UE e degli artt.4 e 17, comma 1°, lett.d), punti 1)-1.2), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Ente predispone, pertanto, con carattere di periodicità, apposito AVVISO PUBBLICO per la formazione di un qualificato elenco ristretto - "short list" di avvocati esterni.
3. Detto elenco, suddiviso per settori di competenza e costituito dall'amministrazione mediante una procedura trasparente ed aperta, avrà di norma "validità triennale" dalla data del provvedimento di sua approvazione, sarà suscettibile di "aggiornamento annuale", in relazione alle domande pervenute oltre il termine fissato nell'AVVISO PUBBLICO, e sarà reso pubblico, unitamente ai pertinenti *curricula professionali*, sul sito web istituzionale – link "Amministrazione Trasparente".
4. L'inserimento del legale del libero foro in detto elenco non comporterà, comunque, per l'Azienda alcun obbligo di conferimento di incarichi, avendo piuttosto la procedura di che trattasi il solo scopo di avere a disposizione un circoscritto numero di esperti professionisti, cui poter far liberamente riferimento, in caso di concrete emergenze difensive, garantendo, in siffatta ipotesi, un effettivo confronto concorrenziale.
5. Costituisce requisito *ad substantiam* del perfezionando contratto di prestazione d'opera intellettuale la "preventiva" pattuizione con il legale del libero foro dell'erogando compenso per le prestazioni professionali (art.2233, comma 1°, cod. civ., ed art.13, commi 2°, 3°, 6° e 10°, Legge 31 dicembre 2012, n. 247), il tutto in riferimento alle "TABELLE PARAMETRI FORENSI", attualmente contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i. (cfr. Allegato 1).

6. Tenendo presente la prioritaria necessità di conseguire obiettivi di risparmio delle risorse di bilancio, al legale incaricato sarà, in linea di principio, corrisposto un compenso professionale non inferiore ai “MINIMI TARIFFARI VIGENTI” (rif. art.4, comma 1°, III° periodo, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i.): qualsiasi deroga a detto postulato economico dovrà, pertanto, essere dettagliatamente motivata, per iscritto, dall'incaricando patrocinatore.
7. Il contratto di prestazione d'opera intellettuale, così come definito nei suoi contenuti giuridici ed economici ai sensi dei commi 5° e 6°, potrà, comunque, d'intesa con il professionista esterno, essere eventualmente e/o integrato, in relazione alle concrete emergenze processuali ed alla stessa strategia defensionale, di volta in volta, resa operativa di concerto con gli Avvocati interni.
8. Nella redigenda Delibera d'incarico, dovrà essere data evidenza del completamento dell'istruttoria inerente alla pattuizione del compenso, con esplicitazione che i suoi contenuti economici sono, in ogni caso, conformi alle prescrizioni regolamentari.
9. Qualunque sia l'esito della cause trattata, il compenso spettante al professionista si limiterà esclusivamente a quanto con lo stesso già concordato, in forza dei su citati commi 5° e 6°.
10. La liquidazione delle competenze professionali avverrà, all'esito del grado di giudizio, salva la possibilità per il legale di chiedere un “acconto” sulle proprie spettanze, da intendersi, comunque, a scomputo del totale importo convenuto.
11. L'incarico professionale costituisce oggetto di apposita pubblicazione sul sito web aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. .

Art.6 – Rapporti con i legali esterni

1. L'Azienda, per il tramite dell' U.O. Affari Legali e del Contenzioso e/o dell'U.O. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri, istruenti la singola pratica d'affidamento dell'incarico professionale, segue l'evolversi del contenzioso, attraverso richiesta al legale esterno di periodici aggiornamenti scritti, circa stato del giudizio, prossimi incombeni processuali e fatti o circostanze, idonei ad incidere significativamente sui futuri sviluppi della controversia.
2. Al legale del libero foro, ai fini dell'aggiornamento del fondo rischi aziendale, potrà essere chiesta, subito dopo il conferimento dell'incarico, una valutazione probabilistica del rischio di soccombenza e della presumibile data di chiusura della causa.
3. Qualora durante lo svolgimento del processo vengano evidenziate dal patrocinatore aziendale proposte transattive e/o conciliative giudiziali, l'ufficio istruente la singola pratica dovrà, in ogni



USLUmbria**1**

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

caso, acquisire dal legale esterno parere scritto, in ordine alla congruità giuridico-economica della delineata ipotesi di anticipata definizione della lite.